Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 13 luglio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 11 giugno alle ore 18,10 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Tan Sri Wong Pow Nee, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Malaysia.

(6104)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969, n. **1337.**

Donazione di oggetti d'arte a favore dello Stato.

N. 1337. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione di un legato di ottanta dipinti di autori ed epoche varie, disposto a favore dello Stato dal cav. di gran croce avv. Giovanni Benfratello con testamento olografo del 24 marzo 1956, repertorio n. 29511, con destinazione al Museo nazionale di Palermo con la clausola che i predetti dipinti dovranno essere esposti possibilmente in un unico ambiente nell'ingresso del quale dovrà essere scritto su di una targhetta « Quadri donati dall'olimpionico avv. Giovanni Benfratello ».

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 94. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. **469.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 87. — E' modificato nel senso che l'istituto di botanica con annesso orto, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali cambia denominazione in quello di: « Istituto dell'orto botanico ».

Art. 94. — L'elenco degli insegnamenti del 2° biennio del corso di laurea in fisica per gli indirizzi generale ed applicativo è modificato nel senso che viene aggiunto quello di: « Storia della fisica ».

Nel predetto corso di laurea sono aggiunti gli insegnamenti complementari di « Biofisica » e di « Spettroscopia molecolare »

Art. 96, relativo alle modalità per l'esame di laurea per il conseguimento della laurea in fisica è modificato nel senso che viene abolita la prova di cultura generale in fisica.

Art. 97. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica per gli indirizzi generale, didattico ed applicativo sono aggiunti quelli di:

Analisi matematica III;
Analisi matematica IV;
Geometria III;
Geometria IV;
Algebra II;
Algebra III;
Meccanica razionale II;
Meccanica razionale III.

Art. 99. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di:

Psicobiologia.

Art. 101. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di: « Psicobiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 126. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **470**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 92. — All'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in gerontologia e geriatria.

Dopo l'art. 176 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria.

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 177. — Il corso per il conseguimento del diploma di specialista in gerontologia e geriatria ha la durata di tre anni.

Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di sei per ogni anno di corso (totale 18).

Art. 178. — Sono previsti 12 insegnamenti (8 annuali e 4 biennali) con obbligo di esame, così ripartiti:

1° *Anno*:
1) Biologia delle senescenza (annuale);
2) Fisiopatologia della senescenza (biennale I);
3) Semeiologia della senescenza (biennale I);
4) Anatomia patologica (biennale I);
5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale).

2° *Anno*:
1) Fisiopatologia della senescenza (biennale II);
2) Semeiologia della senescenza (biennale II);
3) Anatomia patologica (biennale II);
4) Clinica geriatrica e terapia (biennale I);
5) Chirurgia geriatrica (annuale);
6) Radiologia e radioterapia (annuale);
7) Neurologia (annuale).

3° *Anno*:
1) Clinica geriatrica e terapia (biennale II);
2) Tecniche di riabilitazione (annuale);
3) Psichiatria (annuale);
4) Medicina sociale (annuale).

Art. 179. — Durante il terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali inerenti la cura e l'assistenza dell'anziano.

Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni ed i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.

L'ammissione alla scuola avverrà previo colloquio da tenersi all'inizio dell'anno e su domande contenute in un apposito questionario redatto dal direttore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 139. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **471**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

« Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici ».

Art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:

Economia della finanza pubblica;
Ragioneria pubblica;
Istituzioni e dottrine economiche - aziendali comparate;
Economia aziendale.

Art. 44, relativo al suddetto corso di laurea, è modificato nel senso che il punto *b*) concernente le cosiddette tesine per gli esami di laurea viene soppresso.

Art. 45, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'istituto di lingua e letteratura spagnola ed ispano-americana viene trasformato in istituto di studi ibero-americani.

Art. 76. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per l'indirizzo organico-biologico è aggiunto quello di:

« Chimica organica generale ».

Art. 79. — All'elenco degli insegnamenti complementari, comuni ai tre indirizzi, per il corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:

Teoria dei campi;
Elettrodinamica quantistica;
Elementi di biofisica;
Oceanografia fisica;
Strumentazione elettronica.

Art. 82. — All'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo fisico per il corso di laurea in matematica è aggiunto quello di « Biomatematica ».

Art. 89. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: « Petrografia delle rocce sedimentarie ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 141. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **472**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Storia contemporanea;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Geografia e storia delle fonti di energia;
Papirologia;
Etruscologia ed antichità italiche;
Storia della lingua latina;
Storia della critica letteraria.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di « Filologia siciliana » muta denominazione in quella di « Letteratura e filologia siciliana ».

Art. 24, relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in filosofia è modificato nel senso che il n. 10 (e cioè « Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche »), è sostituito dall'insegnamento:

n. 10) Psicologia.

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

Filosofia del linguaggio;
Sociologia;
Psicologia sociale;
Psicolinguistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 140. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **473**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di farmacia è aggiunto quello di « Chimica organica ».

Art. 37. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria è aggiunto quello di « Parassitologia ».

Art. 45. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « Fertilità e nutrizione delle piante ». Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« L'insegnamento biennale di chimica agraria comporta un esame alla fine di ogni anno ».

Art. 50, relativo alle norme d'esame per il conseguimento della laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che il punto *B*) del primo comma è soppresso.

Art. 51. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di « Matematica ».

Nello stesso elenco l'istituto di chimica biologica muta la denominazione in quello di « Istituto di patologia generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 138. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **474**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è aggiunto l'istituto di diritto internazionale.

Art. 65, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che per il gruppo *A* (lingue e letterature straniere) l'istituto di lingue e letterature straniere è soppresso e sostituito dai seguenti:

Istituto di lingua e letteratura francese;

Istituto di lingua e letteratura inglese e anglo-americana;

Istituto di lingue e letterature germaniche (che comprende i due insegnamenti di lingua e letteratura tedesca e di filologia germanica);

Istituto di lingue e letterature iberiche (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura portoghese, letteratura ibero-americana);

Istituto di filologia slava (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura russa e filologia slava);

Istituto di filologia romanza.

Art. 88. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di:

« Chimica delle superfici e catalisi ».

Nello stesso corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Chimica dello stato solido;
Chimica delle superfici e catalisi;
Chimica inorganica superiore;
Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche.

Art. 89. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Chimica dello stato solido;
Chimica delle superfici e catalisi;
Chimica inorganica superiore.

Art. 111. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di:
Chimica analitica clinica.

Art. 114, relativo alle modalità degli esami di laurea del corso in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste in una prova di cultura generale e nella discussione di una dissertazione scritta e di un argomento scelto dalla commissione fra i due presentati dal candidato ».

Art. 116. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti quelli di:

Chimica analitica clinica;
Farmacologia applicata.

Art. 700, relativo ai titoli di ammissione al corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Su richiesta del Ministero della difesa saranno ammessi a frequentare il corso di specializzazione, ufficiali delle forze armate non forniti del titolo di studio richiesto. Alla fine del corso ad essi potrà essere rilasciato un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Tutti gli ufficiali ammessi al corso, su richiesta del Ministero difesa, sono esenti dal pagamento delle tasse e soprattasse ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 123. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. **475.**

Estinzione di alcune istituzioni amministrate dall'ospedale civile « S. Maria » di Terni.

N. 475. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono dichiarate estinte le seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i cui patrimoni sono devoluti alla « Casa di riposo per lavoratori di Colle dell'Oro », in Terni: 1) « Confraternita di S. Giovanni Decollato », in Terni; 2) « Ospedale di Collescipoli », in Terni; 3) « Eredità Pennacchi », in Terni; 4) « Legato Pio Montani Leoni », in Terni; 5) « Legato Rosa », in Stroncone.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1970.

Nomina dei cavalieri « al merito del lavoro » per l'anno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopra indicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il consiglio dell'Ordine cavalleresco al merito del lavoro;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto — per quanto riguarda le persone per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della citata legge n. 199 del 27 marzo 1952 — con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata, è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro » ai signori:

1) Angelini Igino - industria chimica - Marche;
2) Barba Luigi - agricoltura - Abruzzi;
3) Boero Federico Mario - industria colori-vernici - Liguria;
4) Boidi Mario - credito - Piemonte;
5) Bonino Uberto - industrie varie - Sicilia;
6) Cefis Eugenio - presidente ENI - Nazionale;
7) Cianci Ernesto - industria mineraria e metallurgica - Calabria;
8) Cinotti Antonio - industria farmaceutica - Toscana;
9) Decina Angelo - costruzione estrazioni minerarie - Campania;
10) De Poli Paolo - artigianato - Veneto;
11) Di Mase Giacomo - industria meccanica - Venezuela;
12) Governa Luigi - agricoltura - Piemonte;
13) Lazzaroni Mario - industria dolciaria - Lombardia;
14) Lebole Mario - industria confezioni - Toscana;
15) Ligabue Anacleto - commercio - Veneto;
16) Martelli Giuseppe - industrie varie - Sardegna;
17) Medugno Leopoldo - direttore generale IRI - Nazionale;
18) Minciaroni Aladino - edilizia - Lazio;
19) Moccia Giuseppe - ceramica e laterizi - Campania;
20) Pirri Ardizzone Piero - industrie varie - Sicilia;
21) Ramazzotti Guido - industria enologica - Lombardia;
22) Rusconi Edilio - industria editoriale - Lombardia;
23) Russo Giuseppe - agricoltura - Puglie;
24) Salvarani Renzo - industria mobili - Emilia;
25) Savio Luciano - industria meccanica - Friuli-Venezia Giulia.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nello albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1970

SARAGAT

GAVA — NATALI

(6445)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone panoramiche site nel comune di Siniscola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 maggio 1964, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone panoramiche del comune di Siniscola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Siniscola (Nuoro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, a presentare, per la preventiva approvazione, alla competente soprintendenza qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè trattasi di zone costiere comprendenti zone aspre e montagnose strapiombanti sul mare, e zone meno aspre, ma altrettanto belle, comprendenti stagni e larghi tratti di vegetazione mediterranea, mentre la località detta la Caletta, col suo entroterra è un paesaggio dolcissimo di colline degradanti verso il mare attraverso ad una pianura dove la vegetazione mediterranea completa il particolare orografico, costituendo una degna continuazione del comune di Posada; il tutto sopradescritto costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza fra i più interessanti della Sardegna;

Decreta:

Le zone, come sotto specificate, site nel territorio del comune di Siniscola (Nuoro) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La prima di tali zone è delimitata nel modo seguente: tra il limite sud del comune (dal mare alla orientale sarda, circa km. 46) seguendo poi l'orientale sarda fino a ponte Su Tilio seguendo poi la linea congiungente detto ponte con quota 94, con quota 92, con quota 82 fino al ponte di Avidì. Da detto ponte il decorso del torrente fino al mare.

La seconda zona ha il seguente confine: dalla Caletta segue la strada per Siniscola fino a Ponte vicino al km. 51; da Ponte segue la strada passante nelle vicinanze del nuraghe Gorropis continuando per detta strada fino al punto d'intersecazione con il limite comunale Siniscola-Posada. Detto limite è seguito fino al mare.

Dal predetto vincolo deve intendersi esclusa l'area demaniale marittima costituente il vero e proprio porto di « La Caletta » con i moli e le banchine, attualmente in opera, dal punto di confine fra i comuni di Posada e Siniscola sino a cento metri oltre il molo di sopraflutto e per la profondità della fascia demaniale marittima che si presume non superiore a metri cinquanta.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Siniscola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno 30 del mese di maggio, in Nuoro, nella sede dell'amministrazione provinciale alle ore 16,30, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente ordine del giorno:

Comune di SINISCOLA (Nuoro): Tutela panoramica.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione la commissione all'unanimità decide di includere fra le zone soggette alla legge n. 1497, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 la zona compresa fra il limite sud del comune (dal mare alla orientale sarda, circa km. 46) seguendo poi l'orientale sarda fino a ponte Su Tilio seguendo poi la linea congiungente detto ponte con quota 94, con quota 92, con quota 82 fino al ponte Avidì. Da detto ponte il decorso del torrente fino al mare.

La commissione accetta le proposte del sindaco di non comprendere nel vincolo la zona per l'abitato di Siniscola ed il mare, delimitata dal torrente suddetto fino al ponte Avidì, la orientale sarda dal ponte di cui sopra fino al bivio la « Caletta », seguendo poi la strada da detto bivio fino al mare.

(*Omissis*).

La commissione riconosce degna di essere tutelata dalla legge sul paesaggio anche la zona della Caletta con l'immediato entroterra. Detta zona ha il seguente confine: dalla Caletta segue la strada per Siniscola fino al ponte vicino al km. 51; da detto ponte segue la strada passante nelle vicinanze del nuraghe Gorropis continuando per detta strada fino al punto d'intersecazione col limite comunale Siniscola Posada. Detto limite è seguito fino al mare. La motivazione di quanto sopra è la seguente: trattasi di una zona costiera fra le più interessanti della Sardegna, comprendente zone aspre e montagnose strapiombanti sul mare, di non comune bellezza; e zone meno aspre, ma altrettanto belle, comprendenti stagni e larghi tratti di vegetazione mediterranea. La località detta La Caletta, col suo entroterra, è un paesaggio dolcissimo di colline digradanti verso il mare attraverso ad una pianura ove la vegetazione mediterranea completa il particolare aspetto orografico, costituendo una degna continuazione del comune di Posada. Pur non avendo particolari singolarità geologiche o altri eccezionali caratteri, la zona della Caletta deve essere tutelata perchè costituisce, nel suo insieme, un quadro naturale di particolare interesse.

(*Omissis*).

(6425)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1970.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6862, in data 24 marzo 1970, col quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 94 in data 8 maggio 1970 con la quale la commissione regionale di vigilanza per la Liguria ha comunicato che la reggenza della ragioneria regionale dello Stato di Genova è stata affidata al dottor Lido Lodetti, in sostituzione del dott. Carlo Tanzi deceduto;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Lido Lodetti, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Genova è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per la edilizia economica e popolare per la Liguria, in sostituzione del dottor Carlo Tanzi, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(6519)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Florida », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza in data 10 marzo 1970 con la quale i liquidatori della società cooperativa agricola « Florida », con sede in Foggia, nominati in sede di assemblea straordinaria del 14 febbraio 1969, hanno chiesto di porre l'ente predetto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della cooperativa medesima dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola « Florida », con sede in Foggia, costituita per rogito notaio dott. Antonio Rossi in data 16 giugno 1964 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Gaetano De Bellis ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6596)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Savogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Savogna (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.291.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6641)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Striano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.655.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6642)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo sabino imprese agricole Palombara Sabina », con sede in Palombara Sabina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 giugno 1970, il dott. Renato Ilari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo sabino imprese agricole Palombara Sabina », con sede in Palombara Sabina (Roma), in sostituzione del sig. Ezio Rosa.

(6109)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri », di Mola di Bari, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 3227/S - Div. 2ª, in data 30 aprile 1970 il prefetto della provincia di Bari ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri », di Mola di Bari, ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 in titoli per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome di « Lepore Angelo ».

(6141)

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione professionale

La dott.ssa Erica Lehrer, nata a Zagabria (Jugoslavia) il 26 maggio 1936, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Milano in data 19 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6115)

Il dott. Mario Pacelli, nato a S. Salvatore Telesino (Benevento) l'11 settembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli da questo Ministero in data 19 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo al Ministero della pubblica istruzione.

(6116)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1970, registro n. 46, Pubblica istruzione, foglio n. 395, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Grisaldi Bianca Maria avverso il provvedimento ministeriale di restituzione al ruolo di provenienza, di cui alla nota 11 luglio 1966 inviata al sovraintendente agli studi della regione autonoma della Valle d'Aosta e successivamente fatta conoscere all'interessata.

(6354)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1970, registro n. 50 Pubblica istruzione, foglio n. 80, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Amendola Capezio Rosa avverso il provvedimento, comunicato all'interessata, con nota n. 31717 del 19 ottobre 1964 del provveditore agli studi di Palermo, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto l'istanza della professoressa medesima, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla costruzione di carriera.

(6355)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1970, registro n. 46 Pubblica istruzione, foglio n. 396, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 15 maggio 1967 dalla professoressa Antonietta Lo Passo avverso la decisione n. 5024/C4 del 10 aprile 1967 del provveditore agli studi di Cosenza che respingeva il ricorso gerarchico della professoressa medesima avverso la qualifica di « valente » per l'anno scolastico 1965-66.

(6356)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1970, registro n. 51 Pubblica istruzione, foglio n. 18, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Ferruccio Del Chiaro avverso il provvedimento, comunicato all'interessato, con nota n. 22949 del 17 dicembre 1959 del provveditore agli studi di Venezia con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto l'istanza del professore medesimo, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla costruzione di carriera.

(6357)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Terni

Con decreto 20 febbraio 1970, n. 923, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato del canale denominato «Clementino» segnato nel vecchio catasto del comune di Terni - mappa Papigno - fra le particelle 430, 433, 420, 453 e 454 della superficie di mq. 2300 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 21 ottobre 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Terni; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6409)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 26 marzo 1970 al 23 aprile 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 555/70, n. 616/70, n. 651/70 e n. 694/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	4,597
	(b) altro	4,712
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,176 (2)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (3)	8,233 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,418 (2)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia . . .	5,512 (2)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (3)	8,768 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,900 (2)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,701 (2)
	- per le esportazioni verso l'Austria	9,795 (2)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (3)	10,410 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,266 (2)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	6,112 (2)
	- per le esportazioni verso l'Austria	10,500 (2)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (3)	11,160 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	11,000 (2)
	C spezzato	3,000

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5%, la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5487)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° luglio 1968 al 9 marzo 1970.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 1°-7-68 al 31-7-68	dal 1°-8-68 al 28-8-68	dal 29-8-68 al 31-8-68	dal 1°-9-68 al 4-9-68	dal 5-9-68 al 30-9-68	dal 1°-10-68 al 21-10-68	dal 22-10-68 al 24-10-68
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:							
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	125,55	126,80	130,00	128,00	131,30	131,70	129,10
	14-17 21-24 27	D. altri zuccheri e sciroppi	125,55	126,80	130,00	128,00	131,30	131,70	129,10
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	125,55	126,80	130,00	128,00	131,30	131,70	129,10
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati . . .	125,55	126,80	130,00	128,00	131,30	131,70	129,10
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:							
	14-17 21	C. altri	125,55	126,80	130,00	128,00	131,30	131,70	129,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 25-10-68 al 30-11-68	dal 1°-12-68 al 31-12-68	dal 1°-1-69 al 3-1-69	dal 4-1-69 al 31-1-69	dal 1°-2-69 al 28-2-69	dal 1°-3-69 al 4-3-69
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	125,70	126,25	124,35	116,60	116,80	116,85
	14-17 21-24 27	D. altri zuccheri e sciroppi	125,70	126,25	124,35	116,60	116,80	116,85
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	125,70	126,25	124,35	116,60	116,80	116,85
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati . . .	125,70	126,25	124,35	116,60	116,80	116,85
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	14-17 21	C. altri	125,70	126,25	124,35	116,60	116,80	116,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 5-3-69 al 12-3-69	dal 13-3-69 al 31-3-69	dal 1°-4-69 al 18-4-69	dal 19-4-69 al 30-4-69	dal 1°-5-69 al 31-5-69	dal 1°-6-69 al 30-6-69	dal 1°- -69 al 30-7-69
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:							
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	113,60	110,55	108,45	105,60	107,95	107,70	109,50
	14-17 21-24 27	D. altri zuccheri e sciroppi	113,60	110,55	108,45	105,60	107,95	107,70	109,50
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	113,60	110,55	108,45	105,60	107,95	107,70	109,50
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati . . .	113,60	110,55	108,45	105,60	107,95	107,70	109,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:							
	14-17 21	C. altri	113,60	110,55	108,45	105,60	107,95	107,70	109,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 31-7-69 al 14-8-69	dal 15-8-69 al 19-8-69	dal 20-8-69 al 21-8-69	dal 22-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 23-9-69	dal 24-9-69 al 30-9-69
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	112,70	116,45	119,35	122,35	120,85	117,95
	14-17 21-24 27	D. altri zuccheri e sciroppi	112,70	116,45	119,35	122,35	120,85	117,95
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	112,70	116,45	119,35	122,35	120,85	117,95
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati . . .	112,70	116,45	119,35	122,35	120,85	117,95
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	14-17 21	C. altri	112,70	116,45	119,35	122,35	120,85	117,95

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 1°-10-69 al 3-10-69	dal 4-10-69 al 17-10-69	dal 18-10-69 al 21-10-69	dal 22-10-69 al 31-10-69	dal 1°-11-69 al 24-11-69	dal 25-11-69 al 30-11-69	dal 1°-12-69 all'8-12-69
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:							
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	117,20	120,85	117,95	114,95	113,45	117,20	114,50
	14-17 21-24 27	D. altri zuccheri e sciroppi	117,20	120,85	117,95	114,95	113,45	117,20	114,50
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	117,20	120,85	117,95	114,95	113,45	117,20	114,50
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati . . .	117,20	120,85	117,95	114,95	113,45	117,20	114,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:							
	14-17 21	C. altri	117,20	120,85	117,95	114,95	113,45	117,20	114,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 9-12-69 al 31-12-69	dal 1°-1-70 al 16-1-70	dal 17-1-70 al 31-1-70	dal 1°-2-70 al 19-2-70	dal 20-2-70 al 28-2-70	dal 1°-3-70 al 9-3-70
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	117,95	117,20	114,50	116,45	113,60	114,55
	14-17 21-24 27	D. altri zuccheri e sciroppi	117,95	117,20	114,50	116,45	113,60	114,55
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	117,95	117,20	114,50	116,45	113,60	114,55
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati . . .	117,95	117,20	114,50	116,45	113,60	114,55
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	14-17 21	C. altri	117,95	117,20	114,50	116,45	113,60	114,55

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base.
Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 837/68.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20%).

(5649)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 24 aprile 1970 al 30 aprile 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 733/70 e n. 759/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Per il 24 *aprile* 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 B	Frumento duro:	36,50
10.02	Segala	42,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	45,50
	- gli altri paesi terzi	48,80
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65
	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A (segue)	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	78,25
	- gli altri paesi terzi	69,65
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	28,40
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso.	
	- la zona II (3)	89,75
	- la zona IV b) (3)	92,55
	- gli altri paesi terzi	82,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso.	
	- la zona I (3)	87,65
	- la zona IV b) (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

Periodo dal 25 aprile 1970 al 30 aprile 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso.	
	- la zona I a) (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
10.01 B	Frumento duro:	36,50
10.02	Segala	42,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	45,50
	- gli altri paesi terzi	48,80
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A (segue)	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15
	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	78,25
	- gli altri paesi terzi	69,65
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	28,40
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	89,75
	- la zona IV b) (3)	92,55
	- gli altri paesi terzi	82,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,65
	- la zona IV b) (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5650)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Meranese di Collina » o « Meranese ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Meranese di Collina» o « Meranese» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Meranese di collina » o « Meranese »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Meranese di collina » o « Meranese » (in lingua tedesca « Meraner Hügel » o « Meraner ») che per brevità in seguito sarà solo detta « Meranese » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Meranese » deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni Schiava: grossa (Grossvernatsch), media (Mittervernatsch), piccola o gentile (Kleinvernatsch), grigia (Grauvernatsch) e Tschaggele (Tschaggerlevernatsch).

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Meranese » devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto od in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo.

Le zone sono così delimitate:

Zona a sinistra del fiume Adige:

Partendo a sud della località da delimitare e precisamente all'inizio del centro abitato di Gargazzone, la linea di confine corre in direzione nord lungo il limite di bosco attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530, Wiester e Kofler in comune di Postal ed in comune di Merano: la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (q. 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb.° Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di argilla, la croce isolata posta a q. 647 sulla mulattiera per maso Kiendl, il maso Kiendl; tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 m. nel comune di Scena, passa quindi in prossimità di S. Giorgio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la q. 490, il km. 6 della strada statale n. 44, la località Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto il limite di zona piega verso sud-ovest e, comprendendo la località di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 metri tocca la q. 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, l'abitato di Caines ed escludendola, la località Finele, tocca la q. 632 passa a sud del collegio « Sohanneum ». Il confine ora, verso ovest, segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria. Da tale punto il confine correndo lungo la linea altimetrica di 650 m. si congiunge al Castel Tirolo (q. 647) e da qui seguendo nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a q. 628; all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord ed in prossimità delle case poste a q. 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la q. 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino ad incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest, in direzione di Tel, includendo le case a q. 602 fino ad incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide col fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimità di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza a sud di Gargazzone.

Zona a destra del fiume Adige:

Partendo a sud del castello Leone e verso nord il limite di zona, si congiunge al castello di Brandis lungo la linea di livello di 300 m. include i vigneti annessi al suddetto ultimo

castello e segue verso nord la strada che porta a Lana di Sopra passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino ad incontrare il fiume Adige (ponte a q. 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino ad incontrare il confine comunale di Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 fino al km. 195,5 circa; ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 m., comprende le case a q. 420, Obermaier attraversa la località Tramontana, Zeisalter, la q. 534, aggira escludendolo il bosco di Larici, tocca la q. 473 prosegue lungo la linea altimetrica di 650, passa per Hillepranter, Sinigher (q. 520) le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e lungo il bosco aggira includendolo il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri s.l.m. dei masi Eggmann, Forstof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. Il limite di zona risale quindi verso nord-est correndo parallelo alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio fino all'altezza della q. 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente ed a nord del rio Valsura tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino ad intersecare la strada statale n. 238 al km. 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud fino a sud di castel Leone punto di partenza.

In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino Meranese devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari compresi fra i 300 ed i 650 m. s.m. esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine glaciale o morenica e di natura porfirica, argillosa o scistosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino « Meranese » non deve essere superiore a q.li 125/ha di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Bolzano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Meranese» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' ammessa la tradizionale correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Meranese » con uve, mosti non mutizzati, filtrati dolci e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella indicata nel precedente art. 3, nella misura massima del 15 per cento.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso rispetto al mosto normale nel rapporto di uno a tre.

Il filtrato dolce, eventualmente impiegato per la correzione, deve essere soltanto quello ottenuto col metodo della ripetuta filtrazione del mosto non mutizzato.

Art. 6.

Il vino «Meranese» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosso rubino a rosso granato;
odore: caratteristico con leggero profumo;
sapore: armonico, sapido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,50°;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

L'uso della sottospecificazione aggiuntiva « Burgravio » in lingua tedesca « Burggräfler » per il vino « Meranese » è concesso al prodotto ottenuto nei territori dell'ex contea (Castello) di Tirolo.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Meranese » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Meranese », può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 10 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6623)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Brindisi

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Brindisi della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Brindisi con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 14 luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 in data 28 luglio 1967.

(6446)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Graduatoria di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di agente ausiliario della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 2 maggio 1969, n. 483, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con la qualifica di commesso;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1969, n. 486, relativo alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 1969, n. 692, con il quale il numero dei posti del concorso pubblico predetto è stato elevato da diciotto a trenta;

Visti i verbali e la relazione conclusiva inerenti al concorso sopra indicato;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 25 giugno 1970 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso dichiarati idonei ed è stato disposto altresì, di applicare le norme previste dall'ordinamento dello Stato in materia di elevazione del numero dei posti messi a concorso per la qualifica di commesso;

Visti gli articoli 2, 4, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per commesso della Camera:

N.	Candidato		Punti	
1.	Lupoli Giancarlo	punti	24,375	su 30
2.	Meneguzzi Giuseppe	»	23,875	»
3.	Silvestri Vittorio	»	23,750	»
4.	Cambone Giorgio	»	23,500	»
5.	Danieli Aldo	»	23,400	»
6.	Corradi Armando	»	23,275	»
7.	Zocchi Cesare	»	23,250	»
ex aequo.	Berardi Pierino	»	23,250	»
ex aequo.	Cesareo Vincenzo	»	23,250	»
ex aequo.	Di Lodovico Stefano	»	23,250	»
11.	Nebbioso Ernesto	»	23,225	»
12.	Asara Antonio	»	23,075	»
13.	Giusti Giuseppe	»	23,025	»
14.	Cobai Dario	»	23,000	»
ex aequo.	Sgrevi Silvano	»	23,000	»
ex aequo.	Caterino Roberto	»	23,000	»
ex aequo.	Mattei Arcangelo	»	23,000	»
ex aequo.	Veri Mario	»	23,000	»
ex aequo.	Poeta Luigi	»	23,000	»
ex aequo.	Serafini Fabrizio	»	23,000	»
ex aequo.	Sturam Maurizio	»	23,000	»
22.	Ammendolia Domenico	»	22,975	»
ex aequo.	Micalone Fabrizio	»	22,975	»
24.	Millucci Angelo	»	22,950	»
ex aequo.	Calesini Franco	»	22,950	»
ex aequo.	Piombo Mario	»	22,950	
ex aequo.	Marani Elvio	»	22,950	»
28.	Sersanti Elvezio	»	22,925	»
29.	Pagliari Claudio	»	22,900	»
ex aequo.	Altomare Alessandro	»	22,900	»
ex aequo.	Sabatini Sergio	»	22,900	»
ex aequo.	Toccaceli Giancarlo	»	22,900	»
ex aequo.	Urbani Raffaele	»	22,900	»
34.	Pennisi Sergio	»	22,875	»
ex aequo.	Barbarossa Sandro	»	22,875	»
36.	De Falco Pasqualino	»	22,800	»
37.	Bizzarri Elvio	»	22,750	»
ex aequo.	Lupi Nazzareno	»	22,750	»
ex aequo.	Forlivesi Claudio	»	22,750	»
40.	Di Santè Giuseppe	»	22,700	»
ex aequo.	Tomassi Giorgio	»	22,700	»
42.	Paci Alberto	»	22,625	»
43.	De Cesare Roberto	»	22,575	»
ex aequo.	Bisegna Alberto	»	22,575	»
45.	Temofonte Paolo	punti	22,550	su 30
ex aequo.	Calvani Alfredo	»	22,550	»
47.	Alessandro Nestore	»	22,500	»
ex aequo.	Baldan Mario	»	22,500	»
ex aequo.	Valentini Aldo	»	22,500	»
50.	Dragoni Ugo	»	22,450	»
ex aequo.	Susana Giandomenico	»	22,450	»
ex aequo.	Roncadin Claudio	»	22,450	»
ex aequo.	Battisti Aldo	»	22,450	»
54.	Chiezzi Renato	»	22,400	»
55.	Amadei Alfredo	»	22,375	»
ex aequo.	Muggeo Luigi	»	22,375	»
ex aequo.	Timidei Alessandro	»	22,375	»
58.	Cortella Marcello	»	22,300	»
ex aequo.	Argilli Massimo	»	22,300	»
60.	Guerreri Andrea	»	22,250	»
ex aequo.	Scarpa Sergio	»	22,250	»
ex aequo.	Chiaperotti Maurizio	»	22,250	»
ex aequo.	Focanti Giancarlo	»	22,250	»
ex aequo.	Tosti Franco	»	22,250	»
ex aequo.	Tesei Emilio	»	22,250	»
66.	Gnocchi Gianfranco	»	22,200	»
67.	Imperiali Silio	»	22,150	»
68.	Perugini Renato	»	22,125	»
69.	Biscu Aldo	»	22,100	»
70.	Minati Serafino	»	22,075	»
ex aequo.	Venzi Sergio	»	22,075	»
ex aequo.	Orrea Ovidio	»	22,075	»
73.	Giglietti Sergio	»	22,000	»
ex aequo.	Dimiziani Dario	»	22,000	»
ex aequo.	Tavaglione Giuseppe Antonio	»	22,000	»
ex aequo.	Palmieri Maurizio	»	22,000	»
ex aequo.	De Angelis Roberto	»	22,000	»
ex aequo.	Marconi Guglielmo	»	22,000	»
ex aequo.	Pescetelli Bruno	»	22,000	»
ex aequo.	Sonni Paolo	»	22,000	»
81.	Gugliotta Ignazio	»	21,900	»
ex aequo.	Polin Sergio	»	21,900	»
ex aequo.	Priore Franco	»	21,900	»
84.	Borrelli Giuseppe	»	21,875	»
ex aequo.	Moretti Enrico	»	21,875	»
ex aequo.	Beltrame Renato	»	21,875	»
ex aequo.	Coletta Osvaldo	»	21,875	»
ex aequo.	Marozza Paolo	»	21,875	»
ex aequo.	Baldassarri Leandro	»	21,875	»
90.	Martini Bruno	»	21,825	»
ex aequo.	Alfonsi Carlo	»	21,825	»
92.	Grani Walter	»	21,750	»
ex aequo.	Placidi Orazio	»	21,750	»
94.	Martelli Giampiero	»	21,700	»
95.	Luzzitelli Renato	»	21,625	»
96.	Janni Luciano	»	21,600	»
97.	Mariani Giuseppe	»	21,500	»
98.	Russo Francesco Domenico	»	21,375	»
ex aequo.	Renna Antonio	»	21,375	»
100.	Bernacchia Alfredo	»	21,325	»
101.	Marangoni Antonio	»	21,250	»
ex aequo.	Rosa Vincenzo	»	21,250	»
103.	Di Blasio Angelo	»	21,100	»
104.	Piermattei Nando	»	21,000	»
ex aequo.	Siervo Giuseppe	»	21,000	»

La graduatoria anzidetta rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 1971.

In relazione alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui alle premesse, che ha disposto l'elevazione del numero dei posti messi a concorso, sono proclamati vincitori del concorso stesso, nell'ordine sottoindicato, i candidati:

1) Lupoli Giancarlo;
2) Meneguzzi Giuseppe;
3) Silvestri Vittorio;
4) Cambone Giorgio;
5) Danieli Aldo;
6) Corradi Armando;
7) Zocchi Cesare;
ex aequo) Berardi Pierino;
ex aequo) Cesareo Vincenzo;
ex aequo) Di Lodovico Stefano;
11) Nebbioso Ernesto;
12) Asara Antonio;
13) Giusti Giuseppe;
14) Cobai Dario;

ex aequo) Sgrevi Silvano;
ex aequo) Caterino Roberto;
ex aequo) Mattei Arcangelo;
ex aequo) Veri Mario;
ex aequo) Poeta Luigi;
ex aequo) Serafini Fabrizio;
ex aequo) Sturam Maurizio;
22) Ammendolia Domenico;
ex aequo) Micalone Fabrizio;
24) Millucci Angelo;
ex aequo) Calesini Franco;
ex aequo) Piombo Mario;
ex aequo) Marani Elvio;
28) Sersanti Elvezio;
29) Pagliari Claudio;
ex aequo) Altomare Alessandro;
ex aequo) Sabatini Sergio;
ex aequo) Toccaceli Giancarlo;
ex aequo) Urbani Raffaele;
34) Pennisi Sergio;
ex aequo) Barbarossa Sandro;
36) De Falco Pasqualino.

Subordinatamente all'esito positivo degli accertamenti sanitari ed al possesso degli altri requisiti prescritti, i suddetti vincitori sono nominati commessi, in prova, ed inquadrati, dal 1° settembre 1970, secondo l'ordine di cui sopra, nel gruppo 1 della carriera del personale ausiliario della Camera, addetto ai servizi d'aula, sale e vari, prendendo posto nel ruolo di anzianità, dopo il commesso Sergio Siena.

A far tempo dalla anzidetta data del 1° settembre 1970 agli agenti ausiliari medesimi è attribuita la I posizione di stipendio.

Roma, addì 2 luglio 1970

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(6792)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami a nove posti di direttore sanitario di terza classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 160 in data 5 febbraio 1970 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per esami a nove posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva).

Art. 2.

Dei nove posti messi a concorso, uno è riservato agli aspiranti alla sede di Bolzano:

a) che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 8 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 7;

b) che, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 7 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

Il posto riservato, che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*), potrà essere conferito ad altro candidato risultato idoneo.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia conseguita da almeno sei anni alla data di cui al successivo art. 5 ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

c) avere svolto nei sei anni di cui alla lettera *a*) attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare presso pubbliche amministrazioni;

d) essere di età non superiore ai 38 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti di ruolo dell'opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

e) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

i) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 38° anno, chiedano l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia e della abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

il possesso di un'anzianità di laurea di almeno sei anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

I candidati che desiderino concorrere anche al posto riservato di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere le prove di cui allo art. 7 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 8, ovvero le prove di cui all'art. 7 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera, o di altri enti di diritto pubblico, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in quattro prove: una scritta, una pratica, una di laboratorio ed una orale:

la prova scritta riguarderà la fisiopatologia e clinica pediatrica;

la prova pratica riguarderà l'esame clinico di un bambino sano o malato;

la prova di laboratorio riguarderà la batteriologia e la chimica applicata alla pediatria;

la prova orale riguarderà le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza ai minorati psichici e fisici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'O.N.M.I.; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Art. 8.

I candidati, che aspirino a concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente bando, dovono, oltre alle prove di cui all'art. 7 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del ricordato art. 2, una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 9.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 10.

I candidati, che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 38.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 38° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *d*) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede. Detto certificato medico dovrà essere rilasciato, per i candidati che già espletano l'incarico di direttore sanitario, dal medico provinciale.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione o di libera docenza in clinica pediatrica, come sopra;

4) attestato da cui risulti lo svolgimento, durante almeno sei anni, di attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni, come sopra;

h) copia, su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e *f*) del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso l'Opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 12 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva) per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di direttore sanitario di 3ª classe del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva) con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.599.400 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia, alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed all'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 15.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 24 aprile 1970

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato in . . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a nove posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva), indetto il 24 aprile 1970.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . il . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . il . .,

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . .,

g) ha conseguito la specializzazione o l'abilitazione alla libera docenza in clinica pediatrica presso l'Università di .

h) è in possesso di un'anzianità di laurea di . . anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4) . . . .;

l) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso né nella destituzione né nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 38 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti statali, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6540)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di idraulico di prima categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito tra gli altri un concorso per esami a due posti di idraulico di prima categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di idraulico di prima categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Campoli dott. Felice Mario, ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Cremisini dott. Giovan Batta, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Triches dott. Guglielmo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Sacchi rag. Aldo, ispettore capo di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione;

Capuano dott. Fortunato, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

Membri aggiunti:

Bilardo ing. Ugo, assistente ordinario dell'istituto di idraulica, docente di idraulica.

Misiti ing. Aurelio, assistente ordinario dell'istituto di idraulica, docente di idraulica.

La signora Antonina Longo nata Natoli, segretaria nel ruolo dei segretari della carriera di concetto dell'amministrazione alle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 3.200.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970
Registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 76

(6536)

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di « Decorazione pittorica » nell'istituto statale d'arte, per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 38 del 18 settembre 1969, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del seguente concorso:

1) « Decorazione pittorica » nell'istituto statale d'arte, per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1968.

(6438)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2544 prot. n. 3655 in data 20 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 2334 prot. n. 1382 in data 3 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 2545 prot. n. 3710 in data 21 aprile 1970, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta medica « 1° capoluogo » del comune di Grizzana, a seguito della rinuncia del dott. Bovina Giancarlo è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dai singoli candidati;

Considerato che il dott. Neri Norveo che, nell'ordine, precede, ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Bertacchini Mentore ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica « 1° capoluogo » del comune di Grizzana, è assegnata al dott. Bertacchini Mentore.

Bologna, addì 17 giugno 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(6591)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso al posto di medico aggiunto presso il comune di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2887 del 15 giugno 1968, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico aggiunto presso la divisione sanità ed igiene del comune di Cuneo;

Visto il successivo decreto n. 5526 del 28 novembre 1969, di ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata dal consiglio comunale di Cuneo con provvedimento 3 settembre 1969 n. 1083 ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice nel verbale redatto il 5 maggio 1970:

1. Turchi Maria Lucia in Spada, punti 112,288 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello del comune di Cuneo.

Detto decreto sarà inviato, altresì, al sindaco del comune di Cuneo per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Cuneo, addì 12 giugno 1970

Il medico provinciale: DE LELLIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2890 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di medico aggiunto presso la divisione sanità ed igiene del comune di Cuneo:

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La dottoressa Turchi Maria Lucia in Spada è dichiarata vincitrice del concorso al posto di medico aggiunto presso la divisione sanità e igiene del comune di Cuneo.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, allo albo di questo ufficio ed a quello del comune di Cuneo.

L'amministrazione del comune di Cuneo, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione provvederà subito alla nomina della vincitrice.

Cuneo, addì 12 giugno 1970

Il medico provinciale: DE LELLIS

(6462)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.